



***Comune di
Borgo Valsugana***
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 18.03.2021

Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

Il Consiglio Comunale, al fine di favorire la partecipazione dei giovani residenti nel Comune di Borgo Valsugana alla definizione delle scelte a loro rivolte, istituisce la Consulta dei giovani al quale possono aderire i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. La Consulta dei giovani è uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita del Comune ed è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

Fornisce sostegno al mondo giovanile e favorisce la partecipazione dei giovani alla vita della società comunale.

La Consulta dei giovani esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con i giovani e si avvale dell'operato dell'Assessorato alle Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e organi competenti.

Art. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

La Consulta dei Giovani esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Borgo Valsugana e fornisce pareri sui relativi argomenti trattati in Consiglio Comunale. In particolare opera, attraverso il sostegno dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, per favorire le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani.

La Consulta dei Giovani può raccogliere e diffondere materiale e informazioni per perseguire gli scopi per cui è costituita. La Consulta dei Giovani può svolgere attività di osservazione e ricerca per la conoscenza della condizione giovanile nel territorio comunale.

La Consulta dei Giovani collabora, inoltre, con la Consulta giovanile della Valsugana e Tesino, istituita dalla Comunità Valsugana e Tesino.

Art. 3 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

La Consulta dei Giovani è composta da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Giovani al proprio interno, sulla base di una rosa di auto candidature e mediante espressione di voto limitato ad una sola preferenza per candidato. Deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi e i membri della Consulta devono preferibilmente rappresentare tutto il territorio del Comune.

Vengono eletti i 9 (nove) candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Le candidature dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune con consegna a mano, a mezzo e-mail o a mezzo PEC entro i due giorni lavorativi precedenti alla data della seduta dell'Assemblea fissata per l'elezione della Consulta. Il modulo di candidatura sarà reso disponibile sull'home page del sito internet comunale e ne sarà favorita la diffusione anche attraverso eventuali social e app dedicate.

Non possono essere eletti componenti della Consulta i Consiglieri Comunali in carica o coloro che svolgono funzioni direttive all'interno di un partito politico.

Il Presidente del Consiglio Comunale o l'Assessore alle Politiche Giovanili, in caso di impossibilità del primo, in collaborazione con le Associazioni del territorio, convoca l'Assemblea costitutiva della Consulta dei Giovani con almeno 15 giorni di preavviso mediante pubblicazione all'albo on line del Comune, nonché attraverso il sito internet del Comune, relative pagine social e app dedicate.

Possono partecipare all'Assemblea costitutiva i giovani residenti nel Comune di Borgo Valsugana di età compresa tra i 16 e i 35 anni di età.

Sono nominati due scrutatori a garanzia del regolare svolgimento del voto ed un segretario verbalizzante, scelti tra i componenti dell'Assemblea sulla base di un'autocandidatura per alzata di mano.

Eseguito lo spoglio delle schede segue la proclamazione degli eletti della Consulta dei Giovani. Il Presidente dell'Assemblea darà tempestiva comunicazione al Sindaco dell'avvenuta elezione della Consulta dei Giovani.

Art. 4 – ELEZIONE DELLE CARICHE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Il Presidente del Consiglio Comunale o l'Assessore alle Politiche Giovanili, in caso di impossibilità del primo, convoca la prima riunione successiva alla elezione dei componenti della Consulta. In quella seduta la Consulta elegge il proprio Presidente, il proprio Vicepresidente e il proprio Segretario e stabilisce le modalità di comunicazione delle convocazioni.

Il Presidente convoca e presiede la Consulta e la rappresenta, risponde dell'attuazione delle decisioni, si rapporta con il Sindaco e con l'Assessore delegato e provvede ad una relazione annuale dell'attività della Consulta da consegnare al Consiglio Comunale.

Art. 5 – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

La Consulta dei Giovani si riunisce periodicamente in seduta pubblica di norma, almeno tre volte nell'arco dell'anno su convocazione del suo Presidente. Il Presidente, inoltre, convoca la Consulta dei Giovani su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Consulta. Le convocazioni in forma scritta sono comunicate agli aventi diritto secondo le modalità stabilite dalla Consulta. La convocazione deve comunque essere pubblicata sul sito internet del Comune e/o sulle pagine social o app dedicate.

Le sedute della Consulta si intendono valide in presenza dei 2/3 dei componenti con diritto di voto. Nel caso di non raggiungimento del numero legale dei componenti la seduta deve considerarsi non valida e dovrà essere convocata nuovamente.

Alle riunioni della Consulta partecipa di diritto l'Assessore alle Politiche Giovanili, senza diritto di voto.

Le sedute della Consulta sono pubbliche. Il pubblico può intervenire quando il Presidente lo ritiene opportuno e dà la parola.

Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti temi iscritti all'ordine del giorno della seduta, il Presidente può invitare i responsabili dei servizi comunali o esperti esterni nelle materie trattate.

La Consulta decide a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta.

Il verbale delle sedute della Consulta è redatto dal Segretario e firmato da quest'ultimo e dal Presidente.

Tutti i verbali dovranno essere racchiusi in una raccolta consultabile e saranno conservati nell'archivio del Comune di Borgo Valsugana.

Copia dei verbali dovranno essere tramessi al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili e all'Ufficio Segreteria ed Affari Generali del Comune e dovranno essere pubblicati all'albo on line del Comune.

Art. 6 – ASSEMBLEA DEI GIOVANI

L'Assemblea è composta da tutti i giovani residenti nel Comune di Borgo Valsugana di età compresa tra i 16 e i 35 anni e rappresenta l'organo consultivo della Consulta. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta la Consulta lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno. La convocazione dell'Assemblea avviene con pubblicazione dell'avviso all'albo on line del Comune, nonché attraverso il sito internet del Comune, relative pagine social e app dedicate. L'Assemblea in quanto organo consultivo non delibera e non necessita di quorum costitutivi.

Art. 7 - DURATA IN CARICA DELLA CONSULTA

La Consulta rimane in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale.

La Consulta procederà al parziale rinnovo, ovvero alla sostituzione dei componenti dimissionari e/o decaduti (saranno considerati tali i componenti assenti ingiustificati per tre sedute consecutive nell'arco di un anno), procedendo con la surroga nell'ordine dei candidati non eletti. In assenza di candidati idonei alla surroga, l'Assemblea dei Giovani provvede ad eleggere il componente mancante. Qualora nella Consulta mancassero la maggioranza dei componenti si procederà a nuove elezioni dell'intera Consulta.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla Consulta dei giovani è gratuita e volontaria e non dà diritto a rimborsi comunque denominati.

La supervisione delle attività della Consulta è affidata all'Assessore alle Politiche Giovanili che ne verifica il corretto funzionamento e il rispetto del presente regolamento.

Si procederà allo scioglimento della Consulta nel caso di mancato svolgimento dell'attività per un intero anno.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto Comunale ed alle disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.